



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Data 04.08 2014

OGGETTO: PRESA D'ATTO DECADENZA VINCOLO STRADE DI PIANO PREORDINATE ALL'ESPROPRIO COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **QUATTRO** del mese di **AGOSTO**, alle ore 19,30, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **Straordinaria** ed in **prima** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco CAMPILONGO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino	X	
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca	X	
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	RAFFO Gilberto	X	
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Antonella		X
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo	X	
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo		X
7	DONATO Maria	X					
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 11		ASSENTI N. 02	

IL PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto al punto dell'O.D.G. predisposto per la seduta odierna, avente per oggetto: " Presa d'atto decadenza vincolo strade di piano preordinate all'esproprio – Comune di Belvedere Marittimo – provincia di Cosenza - " e della relativa proposta di deliberazione, preventivamente depositata nel fascicolo, articolata nel testo come appresso riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DECADENZA VINCOLO STRADE DI PIANO PREORDINATE ALL'ESPROPRIO – COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO – PROVINCIA DI COSENZA -.

IL SINDACO

PREMESSO CHE, con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 729 del 18.05.1988, è stato approvato il P.R.G. " Piano Regolatore Generale "e N.T.A. "Norme Tecniche di Attuazione" e nell'ambito di tale Piano sono previste le zone sottoposte a vincoli urbanistici preordinati all'esproprio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

CHE, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 22.10.1990 è stato adottato il Regolamento Edilizio, approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 211 del 21.02.1994;

CHE in data 02.08.2000 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 292, sono state approvate le varianti al predetto Regolamento Edilizio;

DATO ATTO CHE, mentre i vincoli di natura legale non sono soggetti a scadenza né prevedono indennizzi, quelli imposti dallo strumento urbanistico sono limitati nel tempo;

CHE, infatti, l'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, tra l'altro, recita: *le indicazioni di Piano regolatore generale nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità perdono efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano regolatore non siano stati approvati i relativi Piani particolareggiati o autorizzati i Piani di lottizzazione convenzionati.*;

Che trascorsi cinque anni, alla scadenza dei quali non è stata intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di pubblica utilità, approvata con DPR 8.6.2009 - n° 327;

CHE, in materia si sono succedute leggi e varie interpretazioni giurisprudenziali in ordine alla legittimità dell'imposizione sine die dei vincoli e, da ultimo, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20.05.1999 con la quale ha dichiarato l'illegittimità del disposto normativo che consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, senza previsione di un indennizzo, come, invece previsto dagli artt. 7 e 40 della legge urbanistica n. 1150/1942;

CHE, sulla base della dottrina costante e consolidata, la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio determina una situazione equiparabile all'assenza per l'area di una destinazione urbanistica, con conseguente necessità per l'Amministrazione di provvedere ad attribuire una nuova destinazione. Fino a quando non interviene una nuova destinazione, l'area sarà soggetta agli standard generali di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 10/77, ora sostituito dall'art. 9 del DPR 06.06.2001, n. 380, come modificato dal decreto L.vo 301/02;

DATO ATTO CHE, corre l'obbligo all'Amministrazione di valutare, in considerazione della data di approvazione dello strumento urbanistico di questo Comune avvenuto con citato DPGR n. 729 del 18.05.1988 è ormai decorso il termine dei cinque anni previsto dalla normativa, per cui qualora ciò sia richiesto dal proprietario del bene già assoggettato a vincolo, se permane la necessità del soddisfacimento di interessi di carattere collettivo e quindi procedere alla reiterazione del vincolo, previo avviso all'interessato e la previsione del relativo indennizzo ovvero, qualora la reiterazione non sia ritenuta necessaria per l'interesse pubblico, dovrà essere data all'area una specifica previsione urbanistica con la precisazione della relativa destinazione, fermo restando l'esigenza di assicurare il rispetto degli standard urbanistici e le limitazioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

VISTO CHE, numerose sono le richieste, ai fini edificatori, inoltrate per la presa d'atto della decadenza del vincolo preordinato a futuro esproprio di strade di piano ricadenti su tutto il territorio di questo Comune;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n° 75 del 22.12.2006 - n° 44 del 30.09.2007 - n° 8 del 04.02.2008;

DATO ATTO, che a seguito dell'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalle strade di piano e relative pertinenze a rispetto stradale per decorrenza del termine di legge, senza che il Comune abbia provveduto all'utilizzo della stessa per la realizzazione delle previste strade, e non ritenendo nella fattispecie necessario reiterare il vincolo ai fini della realizzazione delle opere medesime, si rende necessario imprimere all'area interessata un'apposita previsione urbanistica con relativa destinazione edificatoria;

DATO ATTO che, su specifica richiesta di questo Comune in occasione dell'approvazione della viabilità, la Regione Calabria "5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente" con nota n° 6076/2001 ha chiarito che le aree derivanti dalla viabilità soppresse dovranno assumere la destinazione delle aree omogenee su cui insistono e che, l'area della viabilità soppresse, allorché siano poste a confine tra due aree non omogenee, deve considerarsi quale nuovo limite, l'asse delle viabilità soppresse;

CONSIDERATO che l'eliminazione di tali strade non pregiudicano la futura evoluzione urbanistica delle zone interessate, anzi si favorisce l'edificazione in una zona già di sua natura urbanizzata ed edificata, senza nessun pregiudizio verso terzi;

RITENUTO, pertanto, nelle more di assegnare a tale area una specifica destinazione urbanistica attraverso il redigendo PSC, di prendere atto della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio e, conseguentemente, di riconoscere che nell'ambito della stessa l'edificazione soggiace alla disciplina prevista dall'art. 9 del DPR 06.06.2001, n. 380 come

modificato dal decreto L.vo 301/02 (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica);

CHE alla data odierna, questo Comune, rientra nei dettami dell'art. 65 della Legge Regionale n° 19/2002 e s.m.i. comma 2 - lett. A);

RITENUTO, pertanto dover deliberare in tal senso;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

Per i motivi ampiamente espressi nella premessa, in relazione alle istanze presentate da numerose ditte:

DI DARE ATTO della decadenza del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio relativamente alle strade di previsione e di potenziamento e alla relativa fascia di rispetto, atteso che il venir meno del vincolo principale comporta l'automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale;


DI DICHIARARE, altresì, per le motivazioni riportate nella premessa, la volontà dell'Amministrazione della non reiterazione, sulle predette strade di piano, del vincolo preordinato ad esproprio, secondo la programmazione urbanistica che aveva dato luogo al vincolo medesimo;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Segreteria, ad avvenuta pubblicazione per legge, di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale e, per le proprie competenze, all'Assessorato Urbanistica - Catanzaro -

DI DICHIARARE l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Belvedere Marittimo, li 04/08/2014

IL SINDACO
Ing. Enrico GRANATA



VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 04.08.2014 ORE 19,30

UDITA l'introduzione fatta dal Presidente del Consiglio;

Il Presidente, di seguito, invita l'Assessore SPINELLI a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco avente per oggetto: " Presa d'atto decadenza vincolo strade di piano preordinate all'esproprio – Comune di Belvedere Marittimo – provincia di Cosenza -.", nel testo come sopra riportato;

ULTIMATA la lettura, da parte dell'Assessore SPINELLI, della proposta di deliberazione, il Presidente chiede se vi siano interventi tra i consiglieri presenti prima di procedere a votazione;

CHIESTA ED OTTENUTA parola il Consigliere Riccardo UGOLINO dichiarando, anche a nome del consigliere Gilberto RAFFO: " Si osserva che il Consiglio Comunale è costretto a rideterminarsi in materia di vincoli di Piano preordinati all'esproprio, a causa della mancata adozione dei nuovi strumenti urbanistici.

Infatti se il Consiglio Comunale avesse proceduto per tempo all'adozione del Piano strutturale comunale (PSC) e del regolamento edilizio ed Urbanistico (REU) di cui alla Legge urbanistica regionale 135/2002, come modificata dalla L.R. 14/200 e alle relative Linee guida, il problema non si sarebbe posto poiché sarebbero entrate in vigore le norme di salvaguardia.

Stigmatizziamo, pertanto, i comportamenti omissivi del Sindaco Granata e della sua maggioranza consiliare, che, a distanza di sei anni dal conferimento dell'incarico di redigere il PSC, non sono stati in grado di predisporre neppure il documento di base per la conferenza di pianificazione, né sono state applicate le sanzioni previste dal disciplinare di incarico professionale per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati.

Le conseguenze di tale incomprensibile ritardo sono particolarmente gravi: l'assenza degli strumenti urbanistici non consente di individuare le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile, gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi e alla tutela del verde urbano e periurbano, non permette di qualificare il territorio agricolo e forestale secondo le specifiche potenzialità di sviluppo.

Il mancato avvio dell'iter procedurale di adozione del PSC ha privato il Comune della concertazione con le forze economiche e sociali sugli obiettivi di "sviluppo sostenibile" da perseguire.

Infine la mancata approvazione del PSC comporta la paralisi dell'attività edilizia, atteso che il Piano Regolatore Generale ha conservato validità fino al 19 giugno 2014, in virtù dell'ultima proroga concessa il 17 luglio 2013.

Nel merito della delibera proposta all'esame del Consiglio comunale si osserva che la presa d'atto di decadenza dei vincoli urbanistici derivanti dalle strade previste nel PRG risolverebbe il problema dei indennizzi solo in parte; rimarrebbe insoluta la questione degli indennizzi spettanti ai proprietari di zone sottoposte a vincoli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico diverse dalle strade del Piano.

Si osserva, inoltre, che questa proposta si pone in scellerata continuità con le politiche urbanistiche delle amministrazioni di Centrodestra caratterizzate dall'attuazione del PRG solo relativamente all'edificazione e al consumo di suolo non anche alla realizzazione di servizi.

Oggi, soprattutto nelle aree a più alta densità abitativa, come la Marina, non c'è un metro quadro nella zona B di completamento, che non sia edificata mentre assolutamente carenti sono i servizi: si pensi ai marciapiedi di via G. Fortunato o Via della Repubblica trasformati in parcheggio.

Raccomandiamo, pertanto, al Consiglio di ribadire i contenuti della delibera del Consiglio comunale n. 44/2007 che nel confermare i vincoli urbanistici rimanda al bilancio di previsione l'accensione di un capitolo di spesa destinato ad eventuali indennizzi ai proprietari interessati da determinarsi al verificarsi dell'evento. “;

ULTIMATA la dichiarazione i Consiglieri Riccardo UGOLINO e Gilberto RAFFO abbandonano l'aula, cosicché il numero dei consiglieri presenti diventa di numero nove (9);

NON essendovi altri interventi il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sull'approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa documentazione;

ATTESA la necessità di fare propria la predetta proposta di deliberazione;

RAVVISATA in proposito, la propria competenza;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che allegato al presente atto se ne rende parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 09 – VOTANTI N. 09 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 09 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI APPROVARE e far propria la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco, avente per oggetto: “Presa d'atto decadenza vincolo strade di piano preordinate all'esproprio – Comune di Belvedere Marittimo – provincia di Cosenza -. “ articolata nel testo sopra riportata, che qui si intende integralmente trascritta, per rendersene parte integrante e sostanziale;

DI SEGUIRE il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza, propone al Consiglio di pronunciarsi in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 09 – VOTANTI N. 09 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 09 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

www.AlboPretronline.it 15109174

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

IL PRESIDENTE
(Ciriaco CAMPILONGO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 15 settembre 2014, al come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

Lì, ... **15 SETTEMBRE 2014**.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **4 AGOSTO 2014**


- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000
- ☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000
- ☐ E' stata inserita nell'elenco in data Prot. n. ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

Lì, ... **15 SETTEMBRE 2014**

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,



Il Segretario Comunale

www.Albopretorioonline.it